

388697

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI LOCAZIONE

N. **3913** di Repertorio.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecento **sessantadue**, addì **dieci**

del mese di **febbraio** in **Brindisi**

Avanti a me **Avv. Vincenzo Palma** Segretario

dell'Istituto suddetto, autorizzato alla stipula dei contratti ai sensi dell'art. 151 e 153 del T.U. sull'Edilizia popolare ed economica approvato con R.D. 28-4-1938, n. 1165, sono personalmente comparsi:

a) — Il Sig. **Com.te Ubaldo Vallarino** nella qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi nel cui nome ed interesse agisce;

b) — Il Sig. **Petrosillo Cosimo** domiciliato e residente in Brindisi; **Brindisi**

i quali convengono e stipulano quanto appresso:

1°) — Il Sig. **Com.te Ubaldo Vallarino** nella sua espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig.

**Petrosillo Cosimo** l'appartamento n. **2**, piano, scala **B** facente parte del **11°** lotto delle

~~Case Popolari~~ **per eliminazione case malsane (Legge 640)** nel Comune di **Brindisi**

Via **S. Angelo** e composto di **quattro** vani ed accessori, di proprietà **dello Stato ed in gestione**

**all'Istituto.**

Registrato a Brindisi li 21 FEB 1962  
el N. 1369 Mod. 1 Vol. ~  
Esatte lire Milatrecentotrenta  
IL DIRETTORE DI 2° CL. [.to illeggibile]

gli interessi di mora del 7% sull'ammontare dovuto e non pagato alla scadenza, salva ed impregiudicata ogni azione di legge per il recupero delle mensilità scadute e per il rilascio, per morosità dell'abitazione.

5°) — Nella pigione non sono compresi il consumo dell'energia elettrica e quello dell'acqua, normale ed eccedenza, che saranno a carico del locatario, il quale pagherà il primo direttamente alla Società elettrica fornitrice e rimborserà il secondo all'Istituto nella misura fissata dall'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese.

Non sono, inoltre comprese le spese per portierato, per pulizia e luce delle scale e degli spazi comuni, nonché per diritti di esazione a domicilio, i cui servizi, semprechè istituiti dall'Istituto e funzionanti, cadono a totale carico del locatario.

6°) — I locali affittati dovranno destinarsi ad esclusivo uso

di

. Una diversa destinazione, in tutto o in parte dei locali medesimi, senza il consenso scritto dal rappresentante dell'Istituto, o la concessione o cessione o sublocazione totale o parziale di essi a qualsiasi titolo, a persone diverse dall'intestatario del contratto o da quelle con lui conviventi risultanti dalle indicazioni di cui all'art. 20, con o senza mobilio, importerà ipso jure la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

7°) — L'alloggio viene consegnato al locatario in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte, con tutti gli infissi, chiavi, vetri, ferramenta, ed altri annessi e connessi, di qualsiasi specie.

Il locatario dichiara di avere visitato l'alloggio, di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto, di prenderne la consegna, ad ogni effetto di legge, con il ritiro delle chiavi, e si obbliga a riconsegnarlo nelle stesse condizioni, alla cessazione del rapporto locativo.

8°) — Il locatario non potrà apportare miglioramenti o addizioni alla cosa locata ed ai suoi impianti, senza il consenso scritto dell'Istituto. Peraltro, tale consenso non comporta diritto ad idennità e gli eventuali miglioramenti o addizioni verranno ritenuti gratuiti e fatti a spese del locatario. Il valore dei miglioramenti e delle addizioni non potrà mai compensare i deterioramenti anche se questi si siano verificati senza colpa del locatario.

9°) — Sono a carico del locatario tutte le riparazioni di piccola manutenzione ai sensi degli artt. 1576 e 1609 del C. C., nonché le seguenti altre:

- riparazione delle canne fumarie dell'appartamento;
- sgombero degli scarichi, per la parte in uso esclusivo dell'inquilino e manutenzione delle cassette d'acqua;
- riparazioni e eventuali sostituzioni, all'interno dell'appartamento, di serrature, maniglie, chiavistelli e cremonesi;
- ripassature, all'interno dell'appartamento, dei pavimenti con sigillature e sostituzioni isolate di piastrelle;
- sostituzione, all'interno dell'appartamento, dei vetri rotti, anche

2°) — Il Sig. **Petrosillo Cosimo**

dichiara di

accettare, come accetta, la locazione sotto l'osservanza del libro 4°, titolo 3°, capo 4°, sezione 1° e 2° del vigente Codice Civile in quanto non sia diversamente stabilito nel presente contratto e nel regolamento per la disciplina dell'inquilinato delle Case Popolari dell'I.A.C.P. di Brindisi, che egli dichiara di conoscere e s'impegna di osservare incondizionatamente.

3° — La locazione avrà la durata dal **10.2.1962** al **9.8.1964** e s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno, fermi restando i patti e le condizioni, a partire dal 10 agosto, salvo disdetta che potrà essere data da una delle parti contraenti, con preavviso di due mesi dalla scadenza, con cartolina raccomandata.

La locazione cesserà di diritto nel caso che l'assegnatario non occupi l'appartamento con continuità e per motivi non giustificati.

4°) — La pigione è stabilita in annue lire **quarantacinquemilacentoquarantaquattro.-**  
(L. **45.144-** ) da pagarsi a rate mensili anticipate di lire **tremilasettecentosessantadue.-**

(L. **3.762.-** ) in valuta legale, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, a mani dell'agente riscuotitore dell'Istituto, che consegnerà al locatario apposita ricevuta quietanzata.

Per i Comuni ove il servizio di riscossione a domicilio non risulta istituito, i pagamenti debbono effettuarsi direttamente al Casiere dell'Istituto o all'Istituto medesimo, e in quest'ultimo caso solo ed unicamente a mezzo di esegni bancari non trasferibili.

In caso di ritardo nel pagamento dei canoni saranno applicati

15°) — Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto, sicchè, per patto espresso la violazione di una soltanto delle dette condizioni importa la immediata risoluzione di diritto del contratto e dà diritto al locatore di richiedere il pagamento, oltre che delle mensilità di fitto eventualmente scadute e non pagate, anche di quelle dovute fino alla effettiva riconsegna dei locali, salvo la rivalsa dei danni maggiori ed il rimborso delle spese di ogni genere.

La presente clausola non può considerarsi di stile.

16°) — A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, il locatario effettua, a titolo di deposito cauzionale, il versamento della somma di L. **13.611.-** (lire **tredecimila-seicentoundici.-** ).

Detto deposito infruttifero, rimarrà vincolato fino alla cessazione del rapporto locativo.

17°) — Il presente contratto, in carta libera, viene compilato in triplice copia ed è sottoscritto dalle parti costituite.

Tutte le spese di bollo e di registro del presente contratto e sue rinnovazioni e conseguenti a quelle di quietanza, sono a carico del locatario con le agevolazioni di cui ~~art. 15 e 16 Legge 9.8.1954 n. 640.-~~

~~art. 15 e 16 Legge 9.8.1954 n. 640.-~~ **art. 15 e 16 Legge 9.8.1954 n. 640.-**

18°) — A tutti gli effetti del presente atto le parti convengono espressamente che il Foro competente sarà quello di Brindisi e per la notifica degli atti al locatario le parti convengono inoltre che

che non possono essere in alcun modo differite, senza compromettere, in assenza del locatario, si rendono necessarie riparazioni

alcuno, né elevare pretesa qualsiasi.

immobile, il locatario non potrà impedirlo, né pretendere compenso per riparazioni o miglioramenti tanto nei locali affittati, quanto all'intero

C. C., occorrendo al locatore di fare fabbricare o di fare effettuare

11°) — A deroga delle limitazioni degli artt. 1583 e 1584 del

locazione, sia all'alloggio, sia allo stabile ed alle sue pertinenze.

mententi e danni prodotti, per colpa sua o dei suoi familiari o dipen-

stabile e di terzi in genere; egli risponde, però di tutti i deteriora-

mententi e danni prodotti, da fatti, omissioni o colpe di altri inquilini dello

stabile o all'alloggio, che potessero provenire a lui o allo sta-

to. Il locatario esonerato espressamente dall'Istituto Autonomo per le

Case Popolari della Provincia di Brindisi da ogni responsabilità per

stano responsabili le Ditte costruttrici e fornitrici ai sensi di legge.

fornitura degli impianti e degli apparecchi installati, dei quali non

a cose, causati da difetti e nella costruzione degli immobili e nella

bità per eventuali danni prevedibili ed imprevedibili a persone ed

vincia di Brindisi, resta espressamente esonerato da ogni responsa-

10°) — L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-

propria cura e spese del locatario.

delegata e previa diffida al conduttore stesso farà eseguire i lavori

carico il locatore previa visita anche a mezzo di persona all'uopo

Non provvedendo il conduttore a tutte le riparazioni a suo

a causa di intemperie.

consentite le targhe d'uso sui singoli portoncini di ingresso.  
in genere senza il preventivo benestare dell'I.A.C.P. Sono solamente

14°) — E' proibito al locatario di apporre targhe ed insegne  
da ostruzioni all'imboccatura dei pluviali di scarico.

danni di acqua, arrecati all'immobile ed agli altri locatari, provocati  
ogni altro uso intendendosi vietato. Egli, pero, è responsabile dei

unicamente per sciorinare a seconda del turno che sarà stabilito,  
13°) — Il locatario non potrà usare le terrazze che solo e

nanze emanate in proposito dalle competenti Autorità.  
menti municipali riguardanti la pulizia e l'igiene, nonché le ordi-

E' fatto obbligo al locatario medesimo di osservare i regola-  
bambini che questi arrechino danni agli immobili e molestia ai vicini.

venza e la tranquillità reciproca, impedendo, altresì nel caso abbia  
precauzioni e quegli accorgimenti atti a garantire la cordiale convi-

Il locatario stesso dovrà comunque avere cura di usare quelle  
ai davanzali.

collocare vasi e cassette da fiori non convenientemente assicurati  
tità superiore a quella occorrente per usi domestici ed evitare di

Inoltre, non potrà tenere depositi di materie infiammabili in quan-  
solo nell'uso dell'appartamento, ma anche dei locali di uso comune.

12°) — Il locatario dovrà usare la più scrupolosa cura non  
siano comprese fra quelle poste a suo carico.

necessarie, il cui onere sarà sostenuto dal locatario qualora le opere  
autorizzato a far aprire i locali affittati ed a provvedere alle opere

tere la sicurezza dell'immobile e l'incolumità dei terzi, l'Istituto è

essa sia compiuta presso l'alloggio a lui locato, anche se non occupato.

19°) — E' a carico del locatario l'imposta generale sull'entrata nella misura stabilita dalle disposizioni di legge in materia.

20°) — Il locatario dichiara che la sua famiglia è composta da sè medesimo e dalle seguenti persone e si obbliga di denunziare all'Istituto ogni successiva modifica od aggiunta:

Fatto, letto e confermato il presente contratto viene firmato dalle costituite parti e da me segretario rogante.

F.to: Com.te Ubaldo Vallarino

" : Petrosillo Cosimo

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.-